

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza sostenute dall'Amministrazione regionale per consentire al Presidente della Regione e agli Assessori regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, forme di promozione, ospitalità, manifestazioni di ossequio e di considerazione nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale, coniugata a un migliore perseguimento delle finalità di quest'ultima;
 - b) mantenimento o accrescimento del prestigio dell'Amministrazione regionale, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e finalità, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali;
 - c) proiezione all'esterno delle attività dell'Amministrazione regionale per assicurare vantaggi qualificati.
2. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di ragionevolezza, di congruità e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

Articolo 2 (Tipologie)

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza in particolare le seguenti tipologie:
 - a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Regione, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi dell'Amministrazione stessa, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
 - b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali, in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (quali, ad esempio, inaugurazioni, convegni, congressi) promosse dall'Amministrazione regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;
 - c) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
 - d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale.
2. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza le spese:
 - a) aventi natura di liberalità;

- b) sostenute per la promozione di altro ente, anche se collegato
- c) sostenute nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio tra la Regione e i soggetti beneficiari e per incontri con carattere di ripetitività, non riconducibili ai principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) per incontri con soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività dell'ente o organismo a cui appartengono;
- e) a favore di qualificati rappresentanti di soggetti esterni controllati o collegati all'Amministrazione regionale.

Articolo 3 *(Modalità di gestione)*

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione mediante due fondi distinti:
 - a) fondo spese di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali;
 - b) fondo spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera a) è gestito dal funzionario delegato dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione e le spese sono ordinate dal Presidente o dall'Assessore regionale interessato. Il fondo di cui al comma 1, lettera b) è gestito con procedura di spesa ordinaria e le spese sono ordinate dal Capo di Gabinetto del Presidente.

Articolo 4 *(Liquidazione, pagamento, rendicontazione delle spese)*

1. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa in originale, o in copia conforme nei casi consentiti dalla legge. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.
2. Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) provvede il funzionario delegato mediante l'emissione di ordinativi di pagamento ovvero, entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento, mediante l'emissione di buoni di prelevamento sulle aperture di credito ad esso intestate. Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) provvede il Capo di Gabinetto.
3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme che disciplinano l'attività del funzionario delegato. L'attestazione di riscontro di cui all'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), vale come attestazione che i pagamenti rendicontati dal funzionario delegato riguardano spese diverse da quelle sostenute con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Articolo 5 *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2007, nonché quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

Articolo 6
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2006, n. 0119/Pres, (Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Approvazione).

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE